



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Sardo

Prot. N.351

MOTIVAZIONI E SENTENZA DI CUI AL PROCED. N. 13/2010 DEL 27 SETTEMBRE 2010
DELLA PROCURA FEDERALE

Il Giudice Unico Regionale Sardegna, Giorgio Ariu

Premesso che:

- giusta disposizione della Procura Federale proced. N. 13/2010 del 27 settembre 2010, che disponeva il deferimento innanzi al G.U.R. Sardegna per la violazione degli artt. 1 e 7 dello Statuto Federale e dell'art. 1, 1° comma e 2, 1° comma del Regolamento di Giustizia di:
 1. **Zara Massimo**, nato a (...omissis....)
Tesserato alla federazione di atletica leggera, con tessera n. NU0382 con la qualifica di Dirigente Sociale e n. UA014443 con la qualifica di atleta;
 - a) **per aver provveduto ad organizzare e far svolgere, senza la necessaria autorizzazione federale, in data 17/07/2010 in Nuoro la manifestazione denominata "Insieme correndo per un'ora in pista"**,
 - b) **per aver potuto, inoltre, indurre gli atleti partecipanti, anche tesserati FIDAL, a considerare la suddetta manifestazione come autorizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.**
 2. Della società **"CIRC SPORT DIL ATL AMATORI"** affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera con il codice NU147, con sede a Nuoro, (...omissis....) del quale sig. Massimo Zara, ricopre la carica di Presidente, essendo questa oggettivamente responsabile ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 3° lett. B) del Regolamento di Giustizia, agli effetti disciplinari del comportamento dei propri tesserati.

Ha convocato per il giorno 27 ottobre 2010, d'intesa con la Procura Federale, i deferiti per l'esame e la discussione dei fatti che hanno indotto la stessa Procura Federale ad emettere il provvedimento di deferimento.

Sono comparsi:

1. Il Sig. Massimo Zara, meglio identificato al precedente punto 1., assistito dal legale di fiducia Avv. Natalia Deplano, con studio in Nuoro, (...omissis....), giusto mandato conferito in data 27 ottobre 2010 che si allega agli atti;
2. La Società CIRC SPORT DIL ATL AMATORI, rappresentata dal legale di fiducia Avv. Natalia Deplano, con studio in Nuoro, (...omissis....), giusto mandato conferito in data 27 ottobre 2010 che si allega agli atti.

In sede di dibattito sono stati esaminati tutti gli atti, compresi quelli inseriti nel fascicolo **"MEMORIA DIFENSIVA"** prodotta dal Sig. Zara Massimo in sede dibattimentale ed inserita agli atti del procedimento, inerenti i fatti, le cause ed il comportamento tenuto dal deferito Sig. Zara Massimo nel periodo precedente e successivo che hanno indotto gli organi federali, Comitato Regionale Sardo a richiedere il deferimento e la Procura ha deferire lo stesso Sig. Zara Massimo e la società CIRC SPORT DIL ATL AMATORI per responsabilità oggettiva.

Dall'esame emerge quanto segue:

1. Regolamento e dispositivo della manifestazione **"Insieme correndo per un'ora in Pista"** redatto su carta intestata della Società C.S. DIL ATLETICA AMATORI NUORO" a firma del suo Presidente, responsabile nei confronti della Federazione, si evince che il principale promotore ed attore dell'organizzazione della manifestazione **"6° Ora in Pista"** risulta essere la società **"C. S. Dil. Atletica Amatori"**, l'AICS provinciale di Nuoro viene indicata come un non meglio soggetto che collabora all'organizzazione, senza che per lo stesso sia precisato il ruolo ed i compiti che ricoprirà nell'organizzazione. Nella fattispecie la

manifestazione stessa non è assimilabile ad alcun tipo di manifestazioni “non competitive” o di “promozione sportiva” in quanto nel dispositivo è previsto l’utilizzo di numeri di gara, forniti dall’organizzazione, e premiazioni ai PRIMI 5 CLASSIFICATI, Donne e Uomini, con classifica unica.

La citata manifestazione, ai sensi dello Statuto Federale e dei Regolamenti ad esso collegati, necessita di autorizzazione federale rilasciata dalla struttura competente territorialmente.

2. Raccomandata A.R. Prot. 201 del 29/06/2010 della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Comitato Regionale Sardo, con la quale veniva ribadito che ai sensi del disposto di cui agli artt. 1, comma 2.3 e 3, comma 1 Lett. C e D, per organizzare una manifestazione di Atletica Leggera anche in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva, nella fattispecie l’AICS, fosse necessaria la preventiva autorizzazione delle strutture competenti;
3. Regolamento e dispositivo della manifestazione “OraInPista Con l’AICS” pressoché identico a quello indicato al punto 1., con le sole varianti del soggetto organizzatore, che il Circolo AICS Atletica Amatori Nuoro affiancherà il Comitato Provinciale AICS col ruolo di supporto tecnico-logistico, che tutti gli atleti non tesserati AICS riceveranno la tessera dell’AICS lasciando i propri dati all’atto dell’iscrizione, mentre le iscrizioni dovranno essere inviate agli stessi recapiti fax indicati nel regolamento citato al punto 1.

Appare pertanto evidente che la funzione del società Circ. Sport. Dil. Atletica Amatori nell’organizzazione non è limitata ad un ruolo di puro supporto tecnico-logistico, ma risulta evidente che la stessa Società ha un ruolo predominante nell’organizzazione in quanto tra l’altro dovrà curare le iscrizioni degli atleti.

4. Ora in pista – 6^a Edizione Anno 2010 (Annullato). Comunicato estratto da “WWW.AMATORINU.IT” sito ufficiale della società. Come si evince dalla lettera, inserita tramite link nello stesso comunicato, datata 14/07/2010 ed inviata dall’AICS, Comitato Provinciale di Nuoro ai Presidenti Nazionali del CONI, dell’AICS e della FIDAL; ai Presidenti Regionale e Provinciale di Nuoro del CONI, all’Assessore allo Sport Regione Sardegna; al Servizio Sport del Comune di Nuoro; ai Presidenti Regionale e Provinciale di Nuoro della FIDAL ed alle redazioni della Stampa Sarda, che alla quarta riga recita: “manifestazione sportiva promossa dal Comitato Provinciale AICS, con la collaborazione e il supporto tecnico organizzativo del Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Nuoro”.

Nello stesso comunicato il Direttivo della società Circ. Sport. Dil. Atletica Amatori dichiara di rinunciare all’organizzazione della manifestazione, continua a pubblicizzare l’evento invitando, a nome dell’AICS Provinciale di Nuoro a partecipare riconoscendo inoltre il proprio ruolo nell’organizzazione con la messa a disposizione di supporti informatici quali chip.

Appare evidente che, nonostante la dichiarazione di rinuncia ad organizzare la manifestazione il ruolo ricoperto dalla società Circ. Sport. Dil. Atletica Amatori nell’organizzazione risulta essere di primo piano e non semplicemente di supporto come in mala fede si vuol far credere al fine di evitare eventuali sanzioni per violazioni allo Statuto Federale ed ai Regolamenti ad esso collegati.

5. Lettera prot. 1162 del 16/07/2010 inviata dall’AICS, Direzione Nazionale, a firma del Dott. Ciro Turco, Responsabile Nazionale dello Sport, al terzo capoverso cita la Convenzione in atto tra la FIDAL e l’AICS che nell’allegato sub 1, all’art. 3, punto 3.2 recita: “l’AICS può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche riservate ai propri tesserati (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali) In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna tassa gara ed è consentita la partecipazione dei tesserati FIDAL esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche all’AICS”.

Emerge si il diritto dell’AICS ad organizzare manifestazioni anche a carattere competitivo, quali Campionati, ma non si esclude il fatto che le stesse necessitino di autorizzazione rilasciata degli organi federati competenti.

6. Lettera prot. 9088 del 20 luglio 2010 della Federazione Italiana di Atletica Leggera, a firma del Segretario Federale Renato Montabone indirizzata al citato al dott. Ciro Turco, Responsabile Nazionale Sport AICS, nella quale viene ribadito che gli atti messi dal Comitato Regionale Sardo della Federazione Italiana di Atletica sono stati emessi nel pieno rispetto delle proprie competenze.

Risulta evidente che gli atti posti in essere dal Comitato Regionale Sardo della Federazione Italiana di Atletica Leggera rispettano in pieno quanto disposto dallo Statuto Federale, dai Regolamenti ad esso collegati e dalle Convenzioni stipulate tra la FIDAL e l'AICS.

7. Lettera inviata dal Sig. Zara Massimo datata 30 agosto 2010 al Presidente della FIDAL Sardegna, con la quale lo stesso, a distanza di circa 45 giorni dallo svolgimento della manifestazione, dichiara:

- “La nostra iniziativa di organizzare una manifestazione podistica denominata Insieme correndo per un’Ora in Pista per il giorno 17 luglio u.s in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS, è stata presa in base ad un’interpretazione del regolamento che la Vostra Federazione ha considerato non corretta con nota ufficiale del 29 giugno 2010, con particolare riferimento alla violazione delle norme statutarie che riserverebbero alla sola FIDAL la possibilità autorizzativa di qualsiasi manifestazione podistica.”
- “Preso atto di ciò ed in ottemperanza a quanto da Voi richiesto, ha ritenuto mio dovere, con il parere unanime del Direttivo della Società, annullare la manifestazione in parola dandone opportuna notizia nel sito ufficiale della società, cosa che prontamente è stata fatta apponendo l’avvertenza –ANNULLATA- affianco al relativo programma.”
- “Intanto sul sito ufficiale della Società Atletica Amatori di Nuoro scrivevo esattamente queste parole “Si comunica a tutti gli interessati che abbiamo ricevuto ampie garanzie sulla regolarità dell’iniziativa del Comitato AICS provinciale di Nuoro. Sappiamo altresì che non sarebbe giusto far avere delle sanzioni disciplinari ad atleti e società per “colpa” nostra”. Successivamente, su proposta dell’AICS provinciale Nuoro si dichiarava che. “Inserita nella manifestazione ci sarà anche una gara non competitiva riservata a chi non ha interesse a partecipare al Campionato AICS, I partecipanti alla non competitiva correranno senza pettorale e di conseguenza non faranno parte della classifica”.
- “Ciò detto, ed assumendomi la responsabilità di quanto affermo, sottolineo che risulta essere un mio preciso dovere, in qualità di dirigente della società, riconoscere l’autorevolezza oltre che **la legittima presunta** di qualsiasi documento proveniente dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e che parimenti, alla luce di quanto dalla medesima espresso, risulta mio dovere agire in autotutela disconoscendo ogni forma di “coorganizzazione” della manifestazione e confermando che il ruolo della Società Atletica Amatori Nuoro è stato puramente di supporto logistico (informatica, organizzazione del rinfresco, etc).”
- “Ritengo pertanto il mio deferimento indirizzato a persona estranea ai fatti o forse semplicemente frutto di una serie di equivoci ingenerati dalla confusione creata dai forti dubbi sull’interpretazione di norme e regolamenti che ha visto protagonisti l’AICS e la FIDAL, senza che il sottoscritto abbia mai contestato per iscritto o con fatti concludenti le posizioni in campo.”

Risulta evidente che oltre che tardiva detta lettera di autodifesa risulta redatta in mala fede e con il semplice scopo di non incorrere in eventuali sanzioni disciplinari, infatti pur disconoscendo ogni forma di coorganizzazione viene messo a disposizione dei presunti organizzatori il proprio sito, tutti i comunicati apparsi nel sito della società risultano agli effetti pratici diretti ai tesserati FIDAL e non a quelli AICS, pertanto i tesserati FIDAL possono essere stati tratti in inganno ritenendo detta manifestazione autorizzata dalla Federazione.

Nella stessa lettera vengono riconosciute eventuali colpe della società qualora partecipanti alla manifestazione possano incorrere in sanzioni disciplinari.

Con la frase “riconoscere l’autorevolezza oltre che la legittima presunta di qualsiasi documento proveniente dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera” mentre viene riconosciuta l’autorevolezza viene messa in dubbio la legittimità degli stessi.

Non esiste inoltre alcun dubbio interpretativo in merito alle norme ed ai regolamenti che disciplinano la pratica sportiva che ai sensi del D.L. 242/99 attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI , tra l’altro, i compiti di stabilire i criteri per la distinzione dell’attività sportiva.

Il Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1109 del 24 marzo 2000 ha disciplinato il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali ai fini sportivi e gli

ambiti di svolgimento delle attività sportive, attribuendo alle Federazioni la competenza per quelle di natura agonistiche.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n. 9429 del 2 luglio 2003, ha confermato detta impostazione che il sopra richiamato D.L. 242/99 attribuisce alle Federazioni il controllo della pratica sportiva agonistica, affermando inoltre che qualora anche un Ente di Promozione Sportiva intenda svolgere questa tipologia di attività “non può prescindere dall’affiliazione alle Federazioni Sportive di pertinenza”.

8. Nella “Memoria difensiva” depositata dal Sig. Zara Massimo sono inseriti, come allegati: nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 documenti non pertinenti o comunque non rilevanti agli effetti dibattimentali.

Per quanto su esposto, derivante dall’esame degli atti e delle circostanze determinate dal caso in esame, considerato anche che, in sede dibattimentale non sono emerse circostanze o fatti che modificano le responsabilità del Sig. Massimo Zara e di conseguenza della Società “CIRC SPORT DIL ATL AMATORI” per il quale la Procura Federale, con atto proced. N 13/2010 del 27 settembre 2010, ai sensi dell’18, 3° comma ne disponeva il deferimento innanzi al Giudice Unico Regionale della Sardegna, anzi hanno maggiormente evidenziato il ruolo ricoperto e le responsabilità del Sig. Massimo Zara nell’organizzazione della Manifestazione “Insieme correndo per un’ora in Pista” trasformata successivamente ed in mala fede in “OraInPista” svoltasi a Nuoro in data 17 Luglio 2010

Il Giudice Unico Regionale Sardegna, Giorgio Ariu:

1. Ritiene il Signor Massimo Zara responsabile delle violazioni del disposto di cui agli:
 - ✓ Artt. 1, comma 3 e 7, comma 3 dello Statuto Federale;
 - ✓ Art. 7, comma 4 lettera j del Regolamento Organico;
 - ✓ Artt. 1, comma 2.3 e 3, comma 1 lettera C e D del Regolamento delle Manifestazioni.
 - **per aver provveduto ad organizzare e far svolgere, o comunque aver collaborato ad organizzare e fatto svolgere con un ruolo organizzativo preminente, senza la necessaria autorizzazione federale, in data 17/07/2010 in Nuoro la manifestazione denominata “Insieme correndo per un’ora in pista” denominata successivamente “OrainPista”**
 - **per aver potuto, inoltre, indurre gli atleti partecipanti, anche tesserati FIDAL, a considerare la suddetta manifestazione come autorizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.**
2. Ritiene la società “CIRC SPORT DIL ATL AMATORI”, del quale sig. Massimo Zara, ricopre la carica di Presidente, essendo questa oggettivamente responsabile ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 3° lett. B) del Regolamento di Giustizia, agli effetti disciplinari del comportamento dei propri tesserati.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 8 del Regolamento di Giustizia:

- Al Sig. Massimo Zara quale tesserato Atleta, ai sensi del disposto di cui al comma 4 viene inflitta la squalifica fino al 31 Maggio 2011, avendo lo stesso Sign. Massimo Zara scontato un periodo di sospensione dall’attività agonistica di 90 giorni, la squalifica cesserà i suoi effetti il giorno 3 Marzo 2011;
- Al Sig. Massimo Zara quale tesserato Dirigente Sociale, ai sensi del disposto di cui al comma 5 viene inflitta l’inibizione a ricoprire cariche sociali fino al 31 Maggio 2011;
- Alla Società. “CIRC SPORT DIL ATL AMATORI” essendo questa oggettivamente responsabile ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 3° lett. B) del Regolamento di Giustizia, agli effetti disciplinari del comportamento dei propri tesserati, ai sensi del disposto di cui al comma 7 viene inflitta un’ammenda di € 1.000.= (Mille/00).

Cagliari, 3 novembre 2010

IL GIUDICE UNICO REGIONALE SARDEGNA
F.to: Giorgio ARIU